

## CCCXX.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1882

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VARÈ.

**SOMMARIO.** *Relazione di petizioni — Il relatore Romeo propone l'invio al presidente del Consiglio di diverse petizioni di danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane — Parlano i deputati Crispi, Del Zio, Plutino A. — Se debba o pur no continuarsi detta discussione di petizioni nella seduta pomeridiana, parlano i deputati Nicotera, Di Sambuy, Morana, il presidente della Camera ed il presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle ore 10 20 antimeridiane.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore della Commissione.

**ROMEO, relatore.** Signori, le petizioni comprese tra il n° 1243 ed il n° 2753, alle quali si debbono aggiungere le petizioni numeri 2004, 2080, fondansi tutte sopra due decreti del dittatore Garibaldi, dei quali decreti si chiede l'esecuzione. Perchè la Camera abbia un concetto preciso sull'argomento, credo opportuno di leggere questi due decreti, avvertendo che uno di essi, quello del 23 ottobre 1860, riguarda esclusivamente le provincie napoletane, e l'altro del 29 ottobre stesso anno riguarda le provincie siciliane. Il decreto del 23 ottobre 1860 è così concepito:

« Considerando che nel giorno nefasto 15 maggio 1848 il Governo dei Borboni ruppe il patto giurato, riempi la città di terrore e di sangue, ed all'autorità della legge sostituì l'arbitrio e la violenza;

« Considerando che il Governo emerso da quella cittadina catastrofe inferì con pertinacia spaventosa pel corso di dodici anni, e non lasciò inviolato il santuario della giustizia e della famiglia; onde uomini onorati ed amanti della patria furono condannati a pene criminali, popolate le prigioni di vittime, ed un gran numero di cittadini costretto ad abbandonare lo Stato, e rifuggire in terre ospitali italiane o straniere;

« Considerando che i danni ed i mali prodotti da siffatta efferata tirannide furono immensi;

« Considerando che è debito di giustizia degno di un Governo italiano, e libero, compensare, per quanto è possibile, i danni patiti per la causa che ora trionfa;

« Decreta:

« Art. 1. Dal valore delle rendite iscritte confiscate ai Borboni, e poste a beneficio dello Stato per antecedente disposizione, si staccherà la somma effettiva di 6 milioni di ducati, i quali con equa estimazione saranno distribuiti alle vittime politiche dal 15 maggio 1848 in poi di queste provincie continentali.

« Art. 2. Sarà nominata a tale uopo dal Governo una Giunta d'integerrimi cittadini, i quali faranno la distribuzione dell'accennata somma a vantaggio di quelli che soffrirono saccheggi nel 15 maggio 1848; di quelli che furono incarcerati, o condannati per causa politica; di quelli che emigrarono in conseguenza di un mandato di arresto, sia dell'autorità giudiziaria, sia dell'autorità politica; di quelli che vennero violentemente espulsi dallo Stato per causa politica; di coloro che furono costretti per causa politica a dimorare in comune diverso da quello ove avevano stabilito il loro domicilio; finalmente di quelli che si resero latitanti in conseguenza di un mandato d'arresto per causa politica.

« Art. 3. La Giunta medesima, nel determinare la misura, valuterà nella sua prudenza il compenso che a ciascuno deve essere attribuito per i danni sofferti.

« Art. 4. Il diritto al rifacimento si può anche